



**Ufficio Carenze, Qualità dei prodotti e Contrasto al crimine farmaceutico**

**DETERMINAZIONE AIFA UCQP**

**AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "VENBIG (human hepatitis B Immunoglobulin) 50 IU/ml powder and solvent for solution – 1 powder vial (500 IU) + 1 solvent vial (10 ml) + 1 infusion set – 500 IU/10 ml"**

**IL DIRIGENTE**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito "AIFA";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**Visto** il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

**Visto** il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

**Vista** la determinazione Dir.Tec.Sc. n. 92 del 24/12/2025, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente dell'Ufficio Carenze, Qualità dei prodotti e Contrasto al crimine farmaceutico dell'AIFA, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante “*Testo Unico delle leggi sanitarie*”;

**Visto** il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L. vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

**Visto** il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

**Visto** il D.M. 2 dicembre 2016, recante “*Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti*” e s.m.i. (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018);

**Vista** la nota, in atti AIFA prot. n. 95143 del 23/07/2025- AIFA-UCPQ-A, con la quale la **KEDRION S.p.A.** ha comunicato, in ottemperanza all'art. 2 del D.M. 11/05/2001, il possibile stato di carenza sul mercato nazionale del medicinale “**VENBIG (immunoglobulina umana antiepatite B) 500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione - 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 10 ml + set infusionale**” (A.I.C. 026415048);

**Accertato** il rischio dello stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

**Vista** l'istanza presentata dalla **KEDRION S.p.A.**, in atti AIFA prot. n. 59133 del 04/05/2026- AIFA-UCPQ-A, con la quale è stata richiesta all'Ufficio PQ-PhCC l'autorizzazione all'importazione del medicinale “**VENBIG (human hepatitis B Immunoglobulin) 50 IU/ml powder and solvent for solution – 1 powder vial (500 IU) + 1 solvent vial (10 ml) + 1 infusion set – 500 IU/10 ml**” in confezionamento e lingua **inglesi**, al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità;

**Acquisita** la dichiarazione di identità attestante che la composizione quali-quantitativa del medicinale “**VENBIG (human hepatitis B Immunoglobulin) 50 IU/ml powder and solvent for solution – 1 powder vial (500 IU) + 1 solvent vial (10 ml) + 1 infusion set – 500 IU/10 ml**” in confezionamento e lingua **inglesi**, è **identica** a quella attualmente registrata in Italia con n. **A.I.C. 026415048**;

**Acquisita** la dichiarazione attestante che il medicinale “**VENBIG (human hepatitis B Immunoglobulin) 50 IU/ml powder and solvent for solution – 1 powder vial (500 IU) + 1 solvent vial (10 ml) + 1 infusion set – 500 IU/10 ml**” in confezionamento e lingua **inglesi** é

stato prodotto in Italia, presso l'officina che produce il medicinale in confezionamento italiano, in accordo alle GMP al fine di garantirne la sicurezza e la qualità;

**adotta** la seguente

### **DETERMINAZIONE**

la **KEDRION S.p.A.** è autorizzata a importare il medicinale:

**VENBIG (human hepatitis B Immunoglobulin) 50 IU/ml powder and solvent for solution – 1 powder vial (500 IU) + 1 solvent vial (10 ml) + 1 infusion set – 500 IU/10 ml**

n. **1000** confezioni, n. Lotto **Q03M43225**, scadenza **30/09/2027**;

in confezionamento e lingua **inglesi**

**Batch Release Certificate n. ZAT- 246322** rilasciato da BASG - Austrian Federal Office for Safety in Health Care il 06/12/2024

**Prodotto e rilasciato** da Kedrion S.p.A. KEDRION S.p.A. S.S. 7 bis Km 19,5 IT-80029 Sant' Antimo (NA)

La **KEDRION S.p.A.** dovrà far allegare un foglietto illustrativo in lingua italiana a ciascuna confezione del medicinale importato.

Il medicinale del quale si autorizza l'importazione deve:

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione (GMP);
- essere fabbricato nel Paese di provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di qualità equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- essere fornito agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome per la distribuzione tramite le strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, **senza apportare modifiche al prezzo di vendita applicato in Italia al medicinale "VENBIG (immunoglobulina umana antiepatite B) 500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione - 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 10 ml + set infusione (A.I.C. 026415048)" e mantenendo inalterate le eventuali condizioni negoziali.**
- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso il magazzino di seguito indicato:

**Kuehne + Nagel Srl Via Monte Bianco snc IT - Siziano, 27010 Pavia**

**Kuehne + Nagel Srl Strada Vicinale Fratta Snc 03012 Anagni**

L'autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, "temporanea autorizzazione" ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia Territoriale che ne necessitano, il medicinale "**VENBIG (human hepatitis B Immunoglobulin) 50 IU/ml powder and solvent for solution – 1 powder vial (500 IU) + 1 solvent vial (10 ml) + 1 infusion set – 500 IU/10 ml**" in confezionamento e lingua **inglesi**, importato dalla **KEDRION S.p.A.**, allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- la **KEDRION S.p.A.** è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio: [farmacicarenti@aifa.gov.it](mailto:farmacicarenti@aifa.gov.it), la data in cui prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione;
- la **KEDRION S.p.A.** è tenuta a trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi (numero di confezioni importate, numero di confezioni distribuite e loro destinazione, numero di confezioni residue, specificandone la destinazione qualora i termini dell'autorizzazione alla distribuzione delle stesse siano scaduti) delle confezioni del medicinale fornite al 30 giugno e al 31 dicembre, salvo nel caso in cui le confezioni importate si esauriscano prima di tali date, in tal caso, i dati riepilogativi dovranno essere trasmessi appena le scorte importate in base alla presente determinazione saranno esaurite.

La presente autorizzazione all'importazione ha **validità di mesi SEI (6)**, rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli

attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma **07/05/2026**

**Il Dirigente**

*Domenico Di Giorgio*

---